

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 10.

ELENA EMMA CORDONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 febbraio 2005.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani, Boato, Bonaiuti, Brancher, Colucci, Cusumano, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Martino, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Scajola, Sgobio, Siniscalchi, Stucchi, Tassone, Viespoli, Vitali e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni
(ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Interventi per risolvere il problema degli scarichi inquinanti nel territorio di Gorizia - n. 3-01492)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Maran n. 3-01492 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, in merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 3-01492 presentata dall'onorevole Maran, in cui si chiede di conoscere i provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativamente all'emergenza ambientale rappresentata dagli scarichi, provenienti da oltreconfine, che si riversano nel fiume Isonzo e dalla cattiva qualità delle acque del Corno e del Vipacco e, in particolare, di conoscere le ragioni per cui non sia stata ancora affrontata la questione nell'ambito dell'accordo di programma quadro e gli sviluppi della situazione, si rappresenta quanto segue.

Si premette che il torrente Corno, che nasce in Slovenia ed entra in Italia all'interno dell'abitato di Gorizia, trasporta i liquami di Nova Gorica, che lo usa come recettore finale dei propri scarichi civili ed industriali non trattati. L'aspetto del torrente, soprattutto in tempo di siccità, è quello di una grossa fognatura, con portate minime dell'ordine di centinaia di litri al secondo, mentre, in tempo di pioggia, raccoglie le ingenti portate che produce il suo bacino, trasferendole al fiume Isonzo attraverso l'abitato di Gorizia.

L'aumentato sviluppo urbano attuatosi nel bacino del Corno in territorio sloveno e le mutate condizioni idroclimatiche che si stanno verificando su larga scala, hanno elevato il rischio di esondazione del torrente. Infatti, nel 1983 e nel 1987 si sono verificate due esondazioni di grosse proporzioni con consistenti danni ad abitazioni e ad attività commerciali e produttive, oltre che agli edifici storici.

A parziale rimedio dell'aspetto strettamente idraulico del contesto, è stata realizzata in Slovenia un'opera di laminazione delle piene a controllo manuale, avente un volume di circa cinquecentomila metri cubi. Tale opera non è in grado, tuttavia, di garantire che le portate verificatesi possano essere smaltite dalle attuali sezioni esistenti nel territorio italiano, come confermato in diverse occasioni di confronto tra tecnici italiani e sloveni.

L'impianto di depurazione della città di Gorizia è attualmente sottoposto ad opere di adeguamento funzionale alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999; in particolare, le opere attengono alla linea acque e prevedono, in particolare, il raddoppio della stessa, l'introduzione di due sezioni di nitrificazioni e denitrificazione, l'introduzione di un sistema di disinfezione con acido peracetico e la messa in opera di un sistema di grigliatura con due griglie a rotostaccio. Tali opere sono realizzate con fondi a carico dell'ente gestore per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro.

Nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-regioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata, il 4 giugno 2003 è stato firmato l'accordo di programma quadro nel settore della tutela e gestione integrata delle risorse idriche tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali e la regione Friuli-Venezia Giulia.

L'accordo di programma quadro ha recepito il programma stralcio in materia di fognatura, collettamento e depurazione,

redatto dalla provincia di Gorizia ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Per l'impianto di Gorizia, l'allegato B all'accordo di programma quadro prevede ulteriori opere di adeguamento funzionale al decreto legislativo n. 152 del 1999. Tali opere sono suddivise in due lotti funzionali: per la realizzazione del primo lotto sono stati assegnati finanziamenti statali immediatamente disponibili per un ammontare di 1.048.214,18 euro (risorse ex legge n. 388 del 2000 e n. 488 del 2001); per la realizzazione del secondo lotto, ma subordinati a specifici adempimenti, è assegnato un ulteriore stanziamento di 2.393.970,75 euro.

In particolare, l'importo relativo al primo lotto sarà destinato alla riabilitazione della linea di trattamento dei fanghi ed alla realizzazione di un sistema completo di telecontrollo.

Nell'accordo di programma quadro è, altresì, previsto ed articolato in due lotti anche l'adeguamento ed il completamento delle reti fognarie con la seguente ripartizione di finanziamenti: per la realizzazione del primo lotto, 258.975,36 euro, assicurati con i sopramenzionati incrementi tariffari; per la realizzazione del secondo lotto, 2.703.421,42 euro posti a carico del servizio idrico integrato.

L'amministrazione comunale di Gorizia si è da tempo attivata per una soluzione della doppia problematica idraulica ed igienico-sanitaria derivante dal torrente Corno, mediante incontri con le municipalità slovene confinanti, avvio di studi e progetti e ricerca di finanziamenti per la realizzazione di opere.

Da tali incontri è nata un'intesa Italia-Slovenia che ha dato corso ad un'iniziativa di progettazione congiunta al fine di risolvere il problema dell'inquinamento del fiume Isonzo causato dai reflui di origine urbana. L'iniziativa è parte di un progetto più ampio denominato «Programma di riconciliazione per lo sviluppo di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba», siglato dai sindaci dei tre comuni sopra citati nel luglio 2000. Tale programma prevede diverse forme di cooperazione transfronta-

liera, tra cui anche quella nel campo della fognatura e della depurazione, la quale mira più in generale alla salvaguardia e alla tutela del torrente Corno le cui acque, come già detto in precedenza, soffrono di gravi inquinamenti dovuti principalmente agli scarichi non depurati provenienti da oltre confine.

Lo studio di un sistema di depurazione transfrontaliero ha ricevuto, per la sua progettazione, un contributo straordinario da parte dell'amministrazione regionale del Friuli attraverso la legge regionale n. 2 del 2000, pari a 330 milioni di vecchie lire.

Dal verbale della sessione straordinaria della commissione permanente italo-slovena per l'idroeconomia, tenutasi il 18 dicembre 2003, emerge che l'amministrazione comunale di Gorizia ha espresso il proposito di predisporre il progetto definitivo dell'impianto di depurazione delle acque reflue corredato della previsione dei costi per la realizzazione e la gestione dello stesso, sulla scorta del quale i comuni sloveni valuteranno l'opportunità di aderire al progetto comune. Dal medesimo verbale risulta altresì la necessità di un impegno da parte dei due Governi di intervenire presso la Commissione europea in occasione del prossimo ingresso della Slovenia nell'Unione europea per la soluzione delle problematiche connesse alle misure finanziarie.

La segreteria tecnica del servizio tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come ha evidenziato l'onorevole interrogante, ha espresso parere favorevole sullo schema di progetto preliminare avente ad oggetto l'impianto di depurazione transfrontaliero.

La progettazione è riferita al potenziamento dell'impianto di depurazione terminale per adeguarlo alle necessità dell'intero bacino d'utenza transfrontaliero.

L'impianto prevede una sezione di pretrattamento meccanico e, a valle di tale pretrattamento, tre linee che verranno utilizzate sulla base della diversa portata dei reflui in arrivo al depuratore.

La linea fanghi prevede una centrifugazione e l'essiccazione finale del fango stesso. Il 27 dicembre 2004 è stato aggiu-

dicato l'intervento relativo al primo lotto dell'impianto di depurazione riguardante la riabilitazione della linea di trattamento dei fanghi e la realizzazione di un sistema completo di telecontrollo. La data di esecuzione di inizio lavori è prevista per il 1° marzo 2005 e la sua conclusione per il 31 dicembre 2005. È stato altresì approvato, nella stessa data del 27 dicembre 2004, il progetto definitivo di potenziamento dell'impianto di depurazione fino a 200 mila abitanti equivalenti ed è in fase di affidamento la prima *tranche* che consiste nella realizzazione del pretrattamento e della prima linea di membrane per garantire il trattamento di reflui riferiti a 120 mila abitanti equivalenti.

L'amministrazione regionale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia Slovenia, che promuove la cooperazione transfrontaliera in diversi settori tra paesi di confine, ha in corso di pubblicazione un bando di gara relativo alla presentazione di proposte progettuali per il trattamento e la depurazione delle acque reflue afferenti il bacino idrografico del fiume Isonzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maran ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'accordo quadro e le risorse stanziare hanno consentito soltanto l'adeguamento del vecchio depuratore, mentre non hanno risolto il problema. Esso si può risolvere soltanto con l'installazione di un depuratore a servizio dell'area dei tre comuni transfrontalieri, che rappresenta tra l'altro la condizione necessaria per l'attuazione del progetto per la rinaturalizzazione del torrente Corno. Il progetto, che ha utilizzato i soldi messi a disposizione dal programma di riconciliazione (quindi i fondi europei) è servito soltanto per definire un intervento preliminare. I soldi non basteranno nemmeno per completare il progetto esecutivo.

Quindi, in realtà, l'intervento di per sé non ha fatto altro che adeguare il vecchio depuratore, lasciando la situazione così

com'è. Non sono pertanto soddisfatto della risposta del sottosegretario, proprio perché non si risponde ad una domanda fondamentale, che poi è quella che ci rivolgono i cittadini: con quali risorse e in che modo si reggono le sfide dell'allargamento ad est dell'Unione europea? Non sarebbe male considerare, una volta tanto, la dimensione epocale di tale allargamento. Tutti parlano di allargamento, ma si tratta in realtà — come ha osservato qualche anno fa in maniera molto efficace la Presidenza belga — di un grande mutamento.

Per cogliere i vantaggi che possono derivare al nostro paese dal passaggio dai vecchi confini, sui quali si sono ammassate per cinquant'anni forze armate ed ideologiche, ai confini virtuali, collocando il nostro paese nel crocevia delle comunicazioni fra le diverse « Europe », occorrono infrastrutture e servizi moderni ed efficienti, così come vi è il bisogno di attivare risorse cooperative e collaborative. Queste sono infatti la condizione per la crescita dei servizi di qualità e degli investimenti in infrastrutture, che rappresentano i requisiti necessari affinché il nostro paese possa collocarsi in questa dimensione.

Ci domandiamo quindi cosa intende fare il Governo. Ho letto oggi che i parlamentari di Forza Italia per frenare la concorrenza slovena hanno proposto le « sigarette agevolate »; hanno cioè proposto di estendere ai tabacchi lo sconto benzina. Prendo atto invece che alle domande di fondo non c'è ancora risposta da parte del Governo. Peraltro non sono domande astratte, ma sono quelle che si pongono i lavoratori della FINMEC, ancora oggi senza stipendio, oppure i lavoratori spedizionieri, ai quali non è stata applicata, per il 2005, la proroga degli ammortizzatori sociali. Sono le domande che ci pone la gente, di fronte alle sfide dell'allargamento europeo.

(Sequestro di una ex cava in disuso all'interno del Parco nazionale del Vesuvio — n. 3-03355)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, onore-

vole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Perrotta n. 3-03355 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 2).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. In merito a quanto indicato nell'interrogazione presentata dall'onorevole Perrotta, riguardante il sequestro di discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio, in particolare dell'ex cava di Trecase, si riferisce quanto segue.

Per quanto concerne la questione relativa alla videosorveglianza dell'area Parco nazionale del Vesuvio, risulta che il progetto pilota è stato realizzato in stretta collaborazione tra la prefettura di Napoli, la regione Campania, la provincia di Napoli, l'Ente parco Vesuvio ed i sindaci interessati.

Il Ministero dell'interno, in data 19 aprile 2004, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di tale progetto, per il quale sono stati previsti 1.000.656,86 euro a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale che prevede anche la realizzazione di un sistema di allarme per illeciti ambientali da porre lungo le vie di accesso, di strabelle forestali e presso i siti oggetto di sversamento di rifiuti.

Il sistema di videosorveglianza interesserà il territorio dei 13 comuni del parco e significative aree di cinque comuni contigui. Le convenzioni che rendono operativo il progetto sono state siglate tra Ente parco e Ministero dell'interno in data 28 aprile 2004 e poi modificate, all'articolo 6, in data 12 luglio 2004.

In particolare, il progetto della videosorveglianza prevede sei mesi circa per l'individuazione dei siti nei quali allocare le videocamere e per progettare il sistema più efficace ed efficiente di acquisizione e trasmissione immagini per ciascuno di essi, nonché sette mesi circa per le procedure di appalto di fornitura e affidamento del servizio.

Al momento, appare presumibile che il sistema verrà installato a partire dall'ultimo trimestre del 2005 e risulterà operativo a partire dal 1° trimestre 2006.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, si precisa che l'area in questione rientra per la maggior parte nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Aree del litorale vesuviano», il cui decreto è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Le procedure di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica sono dettate dal decreto n. 471 del 1999.

Con ordinanza del commissario di Governo n. 233 del 31 dicembre 2004, sono state stanziare le seguenti risorse: 2 milioni di euro per le attività di caratterizzazione del sito che verrà effettuata da ARPAC e tre milioni di euro per l'attività di sub-perimetrazione delle aree ricomprese nel sito medesimo che verranno svolte da APAT.

Nell'area del parco sono presenti 12 discariche abusive sequestrate, di cui solo l'area sita nel comune di Ercolano, in località via Viulo, è stata sottoposta nel luglio 2004 ad interventi di bonifica da parte del settore ecologia del comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrotta ha facoltà di replicare.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, nel ringraziare il sottosegretario Tortoli per la precisa esposizione svolta, mi ritengo soddisfatto della risposta, anche se vorrei lanciare un appello in ordine ad un aspetto emerso ieri da fonti di stampa.

Indipendentemente dalle risposte che il sottosegretario mi ha fornito, sempre così puntuali e precise, da fonti di stampa della mia città si apprende che, attualmente, la spazzatura della regione Campania viene sversata nelle cave, in disuso e non, del Vesuvio.

Il sottosegretario si renderà conto dell'enorme impatto ambientale che ne conseguirà. Ciò, purtroppo, accade a causa dell'inerzia dell'ex commissario regionale che, in sei anni (se ricordo bene), ha speso circa 1.300 miliardi senza costruire né un inceneritore né un sito di stoccaggio. Ha letteralmente dissipato tali risorse in incarichi di consulenza e via seguitando.

Purtroppo, non posso fare altro che lanciare questo grido di allarme e fare delle richieste al Governo.

So che la Campania, a causa dell'incapacità gestionale del precedente commissario, si trova in gravi difficoltà, ma risparmiatemi di portare la spazzatura al Vesuvio! Tra l'altro, in base a come si sta comportando il Governo, credo che ciò stia avvenendo arbitrariamente.

(Iniziativa per la tutela della fauna ittica fluviale - n. 3-03629)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Perrotta n. 3-03629 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 3*).

ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 3-03629 presentata dall'onorevole Perrotta, riguardante il fenomeno di moria di pesci verificatosi il 25 luglio 2004 nel tratto urbano del Tevere, tra Ponte Sant'Angelo e Isola Tiberina, si riferisce quanto segue.

Nella circostanza è intervenuto personale del nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che ha svolto gli opportuni rilievi e predisposto una barriera di sbarramento di 100 metri, costituita da panne assorbenti e galleggianti, al fine di creare uno sbarramento alla dispersione di eventuali sostanze inquinanti.

In merito a tale evento è stato aperto, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, il procedimento penale n. 32366/04, delegando il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente ad espletare i necessari approfondimenti investigativi, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Lazio e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Roma.

Nei giorni successivi l'ARPA accertava che nelle acque del Tevere, dalla foce fino alla confluenza con il fiume Aniene, e in

quelle dello stesso Aniene, i valori di ossigeno disciolto erano notevolmente inferiori al limite fissato dall'allegato 2, sezione B, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Una delle cause scatenanti della moria di pesci è stata la torbida generata dalla movimentazione dei sedimenti contaminati, accumulatisi nell'alveo dell'asta principale del fiume, in seguito a rovesci alluvionali.

Sono state effettuate indagini conoscitive da parte dell'Ufficio idrografico della regione Lazio, fondate sullo studio dell'evento analogo avvenuto nell'estate del 2002 e di altri casi critici, dimostrando che in condizioni idrologiche e idrauliche equivalenti, solo nel 2002 e nel 2004 si sono verificate morie di pesci. Pertanto si ritiene lecito ipotizzare che: per portate inferiori ai 100 metri cubi al secondo le acque di prima pioggia dei temporali estivi, caratterizzati per la forte intensità, rappresentino il principale fattore di pericolo; per portate comprese tra i 100 e i 200 metri cubi al secondo le acque di prima pioggia dei temporali estivi costituiscano un fattore critico in funzione della loro spazializzazione; per portate superiori ai 200 metri cubi al secondo non si dovrebbero manifestare situazioni anomale, pur rimanendo l'incognita dello sversamento abusivo di inquinanti nel corso delle piogge intense.

Attualmente si è in grado di conoscere dati qualitativi delle acque del fiume Tevere grazie ad una rete di monitoraggio, gestita dalla regione Lazio, Dipartimento territorio Direzione regionale ambiente e Protezione civile Ufficio idrografico, con trasmissione in tempo reale (l'ordine di grandezza è di 15-30 minuti). Le stazioni a cui si fa riferimento sono cinque, di cui quattro lungo il corso del Tevere e una lungo il fiume Aniene, e sono così collocate: a monte di Castel Giubileo, all'altezza di Porta Portese, in prossimità della località Mezzo Camino, presso la località Capo Due Rami, lungo l'Aniene a monte del punto di confluenza nel Tevere.

I livelli limite stabiliti sono livelli che determinano il raggiungimento delle seguenti soglie: di attenzione, di preallarme, di allarme.

Qualora sia superato il livello di attenzione, l'ARPA Lazio procede ad un ulteriore campionamento per la definizione dettagliata della qualità delle acque, procedendo con l'analisi di parametri aggiuntivi.

Per rendere tempestivo l'approfondimento delle analisi richieste in stato di attenzione, si sta provvedendo ad un sistema di campionamento in automatico attraverso il quale, superato il suddetto livello di attenzione, si procederebbe immediatamente al campionamento dei parametri di dettaglio necessari. Ovviamente, contemporaneamente all'analisi qualitativa, si procede alla registrazione della portata del fiume Tevere.

Si è constatato che si raggiunge uno stato critico quando si hanno portate comprese tra 100 e 200 metri cubi al secondo.

Inoltre, l'ossigeno disciolto è variabile in funzione della temperatura, pertanto con temperature dell'ordine dei 7-8 °C l'ossigeno disciolto è dell'ordine di 9-10 ppm, mentre per temperature di circa 27 °C l'ossigeno disciolto è di circa 5 ppm.

Attualmente si sta discutendo sugli interventi da realizzare qualora ci si trovi in situazioni a rischio. Infatti, considerando che gli stati critici sono legati a basse portate e a basse quantità di ossigeno disciolto, si sta ipotizzando l'eventualità di rilasciare quantitativi di acqua all'altezza di Castel Giubileo o realizzare un sistema di ossigenazione artificiale.

Si ricorda, inoltre, che si stanno applicando dei modelli matematici di studio idraulico e qualitativo, per avere continuamente l'analisi della diffusione degli inquinanti lungo il corso del corpo idrico in esame.

L'aggiornamento delle attività attualmente in corso è stato redatto in collaborazione con la regione Lazio, Dipartimento territorio Direzione regionale ambiente e Protezione civile Ufficio idrografico, responsabile del progetto di fattibilità della rete di monitoraggio.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrotta ha facoltà di replicare.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, vorrei complimentarmi con il sottosegretario Tortoli per la puntuale risposta, così ampiamente documentata grazie ad un notevole supporto tecnico. Tuttavia, vorrei fare una bizzarra considerazione. Vorrei far notare come sia strana la nostra nazione, dove in alcune regioni gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, come l'ARPA, funzionano bene, mentre in altre — come purtroppo in Campania, da cui provengo — non funziona nulla perché tali organismi sono inficiati a monte da assunzione clientelari: parenti, cugini, nipoti, figli, assessori, consiglieri regionali, quadri di partito, sindacalisti. Tale personale ha pochissima competenza specifica del settore, con i risultati davanti agli occhi di tutti: in alcune regioni gli enti di controllo funzionano, mentre in altre no.

(Posizione del Governo sulle prospettive di utilizzazione concreta dell'energia eolica n. 3-04045)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-04045 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 4*).

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, in merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 3-04045, presentata dall'onorevole Delmastro Delle Vedove, concernente problemi relativi all'utilizzazione, quale fonte di energia alternativa, degli impianti eolici, si rappresenta quanto segue.

La promozione delle fonti rinnovabili di energia è divenuta ormai una delle priorità della politica energetica dell'Unione europea per molteplici motivazioni: riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e, quindi, tutela dell'ambiente su scala locale e globale; parziale affranca-

mento dalle importazioni di energia da aree geopoliticamente instabili per ottenere maggiore flessibilità, economicità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico; sviluppo della generazione distribuita; creazione di un comparto produttivo consono alle piccole e medie imprese; generazione di nuova occupazione.

L'obiettivo assegnato all'Italia dalla direttiva europea 2001/77/CE, ovvero il soddisfacimento del 25 per cento del fabbisogno elettrico mediante le fonti rinnovabili nel 2010, è un traguardo superiore a quello già ambizioso individuato nel Libro Bianco italiano sulle fonti rinnovabili del 1999: per soddisfare il *target* della direttiva europea è dunque necessario un grande sforzo condiviso, una politica di crescente sostegno alle rinnovabili.

Recependo la direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, l'Italia ha rafforzato le politiche già da tempo poste in essere per il sostegno alla generazione di elettricità mediante le fonti rinnovabili.

Dato che lo sfruttamento della geotermia e del grande idroelettrico sembra giunto ormai quasi a saturazione, le tecnologie che in modo diverso dovranno subire i più elevati tassi di crescita saranno eolico e biomasse a breve termine, e solare a medio-lungo termine.

È del tutto plausibile riporre grandi aspettative sull'eolico, considerato lo stato dell'arte della tecnologia, giunta ormai a maturazione, i costi contenuti e i grandi tassi di crescita a livello internazionale e nazionale.

Il Centro elettrotecnico sperimentazione italiano nell'atlante eolico di recente pubblicazione, ha quantificato la risorsa eolica disponibile su tutto il territorio nazionale. È stato stimato per l'Italia un potenziale di 5.000 megawatt installabile solamente con grandi impianti e senza considerare le applicazioni di piccola taglia (di più difficile quantificazione, ma che comunque costituiscono un'altra notevole risorsa potenziale).

Con i dati già riportati è possibile stimare che la produzione di energia corrispondente a tale potenziale è di 11,3

terawatt/ora all'anno. Si pensi per paragone che il consumo elettrico dell'intera regione Liguria nell'anno 2003 è stato di 6,9 terawatt/ora.

La tecnologia eolica sembra quindi essere proprio quella su cui possano concentrarsi le maggiori speranze di incremento della produzione da fonti rinnovabili a breve termine. Del resto la crescita delle installazioni eoliche in Italia, che ha portato la potenza installata alla fine del 2003 al valore di 904 megawatt (sesto paese al mondo per potenza installata), conferma le buone aspettative. Nonostante ciò negli ultimi due anni si è assistito ad un rallentamento nel *trend* di crescita nazionale per diverse ragioni tra le quali la lentezza delle procedure amministrative, le preoccupazioni per l'impatto paesaggistico, l'accettabilità locale e la scarsa informazione sui reali pregi e difetti della tecnologia.

Per la risoluzione dei problemi e quindi per la rimozione delle barriere non tecniche all'ulteriore auspicabile diffusione degli impianti eolici, il decreto legislativo n. 387 del 2003 ha introdotto alcune importanti novità. Per quanto riguarda la questione della corretta informazione, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede lo svolgimento di una campagna triennale di informazione e comunicazione a sostegno delle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda le questioni amministrative, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico (della durata massima di centottanta giorni), al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed essa deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il medesimo articolo stabilisce inoltre che in sede di Conferenza unificata, su proposta del ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il ministro per i beni e le attività culturali, debbano essere approvate delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico. Tali linee guida devono essere volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, in avanzato stato di predisposizione, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le linee guida nazionali, previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003, si prefigurano come una piattaforma condivisa e necessaria anche al fine di rendere uniformi molte linee guida regionali già approvate ma dissimili fra loro.

È comunque indubbio che atti quali la pianificazione paesistica e urbanistica, la definizione di linee guida per l'inserimento degli impianti eolici nel territorio e per la loro valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e la valutazione di impatto ambientale, competono tutti legittimamente alle regioni cui spetterà il compito di promuovere la diffusione degli impianti eolici.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Onorevole sottosegretario, in primo luogo debbo esprimere la mia soddisfa-

zione per la puntualità e l'ampiezza che caratterizzano, non da oggi, le risposte che ella fornisce agli atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari.

Anche questo è un buon segno. È un segno della consapevolezza dell'importanza degli argomenti che si trattano e della sensibilità particolare mostrata dal Ministero rappresentato in questa sede dal sottosegretario Tortoli, e personale dello stesso rappresentante del Governo.

Ad onor del vero, una parte del quesito da me posto non ha trovato risposta convincente. Quello che a me premeva sapere, infatti, è se, in relazione a quanto pubblicato dal quotidiano indicato nell'interrogazione, si potesse effettivamente ritenere che, al di là dell'aspetto teorico, vi fosse una possibilità di applicazione pratica delle energia eolica in alternativa a quella solare.

I dati che il sottosegretario a questo riguardo ci ha fornito pongono in rilievo questa possibilità di applicazione, sebbene poi venga indicato un limite massimo che, se ho ben compreso, è pari a poco meno del doppio del consumo di energia elettrica dell'intera regione Liguria nell'anno 2003; tutto sommato, quindi, ancora insufficiente a sostituire le fonti di energia tradizionali. Ciò significa che questa fonte di produzione alternativa di energia deve essere estesa maggiormente.

Sotto questo profilo, sono lieto di apprendere delle iniziative di tipo normativo intraprese dal Governo in applicazione delle direttive europee, nonché del tentativo fatto per raggiungere i limiti posti dall'Unione europea in ordine agli obblighi che i vari paesi hanno per addivenire a fonti di energia alternative a quelle tradizionali.

Mi pare peraltro, proprio perché la soddisfazione che mi deriva dalla sua risposta non mi esime dalla possibilità di avanzare dei suggerimenti, che non si veda molto, per la verità, in termini di iniziative assunte. Mi riferisco, ad esempio, alla campagna triennale di informazione e comunicazione a sostegno delle energie rinnovabili, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 387 del 2003; al ri-

guardo, ritengo che il Ministero debba compiere ancora uno sforzo considerevole per fare in modo che tale campagna di informazione e di comunicazione raggiunga le zone più sperdute del nostro paese e contribuisca a formare una coscienza della necessità di produrre energie alternative.

Ritengo ancora di dover dire che, tutto sommato, il Ministero dovrà occuparsi, e forse preoccuparsi, anche della portata dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nella parte in cui indica le modalità attraverso le quali si dovrà addivenire alla realizzazione di concreti progetti di energia alternativa di tipo eolico. Mi sembra, almeno attraverso la lettura, che le modalità amministrative siano ancora non dico farraginose ma certamente complesse e tali forse da scoraggiare anche le iniziative dei privati su questo versante...

PRESIDENTE. Onorevole...

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. È giusto allora che, in sede di Conferenza unificata, si valutino le possibilità di una sostanziale semplificazione delle procedure proprio per rendere maggiormente appetibile questo tipo di impiantistica anche a coloro che, in base alla semplice lettura dell'articolo 12 del già citato decreto legislativo n. 387 del 2003, potrebbero non entrare nell'ordine di idee di procedere in tal senso.

Svolte queste brevi osservazioni rispetto a quanto da lei detto, signor sottosegretario, in ordine alla sua risposta mi dichiaro straordinariamente soddisfatto, proprio per lo spirito che anima sempre le risposte che lei rende ai quesiti posti dai parlamentari. La ringrazio, onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 15,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Benedetti Valentini, Cè, Giannardi, La Malfa, Mazzocchi, Pistone e Tortoli sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge: Pecorella: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3017-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato, di iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

**(Ripresa esame degli articoli
— A.C. 3017-B)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli della proposta di legge modificati dal Senato.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha nuovamente espresso il prescritto parere (*vedi l'allegato A — A.C. 3017-B sezione 1*).

Avverto, inoltre, che non saranno posti in votazione gli articoli 4 e 5, in quanto non modificati dal Senato.

Avverto, infine, che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,30.

Si riprende la discussione.**(Esame dell'articolo 1 — A.C. 3017-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 3017-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voteremo favorevolmente, giacché le modifiche apportate dal Senato possono essere definite meramente formali. Infatti, vi è stato un intervento emendativo da parte del Senato volto a semplificare massicciamente la rubrica dell'articolo 80 — stiamo parlando del noto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 — e l'*incipit* del primo comma.

Non si tratta di modifiche sostanziali — ripeto —, ma semplicemente di modifiche formali, poiché ciò che l'articolo nella

prima versione intendeva stabilire viene poi recuperato nell'articolo 2, del quale di qui a breve ci occuperemo.

Vi è peraltro una riscrittura del comma 3, questa volta direi quanto mai opportuna, giacché l'esclusione dell'onere finanziario — prevista dalla versione approvata dalla Camera — relativo alle spese processuali per il pagamento dei difensori nominati al di fuori del distretto era una norma superflua, considerato che il medesimo principio era contenuto nello stesso testo unico all'articolo 82.

In forza di tutte queste premesse e di queste rapide argomentazioni, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	265
<i>Votanti</i>	263
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	132
<i>Hanno votato sì</i>	262
<i>Hanno votato no</i>	1

Sono in missione 82 deputati).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3017-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A – A.C. 3017-B sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche sull'articolo 2, modificato dal Senato, preannuncio il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra. In questo caso, le modifiche apportate dalla Camera alta sono in parte di carattere formale, ma in parte anche di carattere sostanziale.

Peraltro, le modifiche che ho definito di carattere sostanziale appaiono assolutamente condivisibili e, pertanto, sono da noi accettate.

Le modifiche formali, alle quali prima alludevo, riguardano una nuova riscrittura della rubrica dell'articolo 81 del testo unico in materia di spese di giustizia, anche in questo caso di molto semplificata, ed anche qui un diverso *incipit* del primo comma di tale articolo.

In questo abbrivio viene esclusa la specificazione delle tipologie di processo in relazione alle quali è possibile la designazione di un avvocato per il patrocinio a spese dello Stato, e questo non già per limitare la nomina e la designazione stessa, ma per riformulare in modo più organico la norma, giacché la indicazione tipologica dei processi ricompare — e quindi si tratta di una modifica formale — nel comma 2 dell'articolo 81 sotto la lettera *a*).

Un diverso discorso meritano le modifiche apportate alla lettera *b*) del comma 2 e al comma 3, giacché in questo caso il Senato ha inteso modificare il pensiero della Camera dei deputati e ha inserito una regolamentazione diversa.

Si reca una diversa disciplina con riferimento alle attitudini e all'esperienza professionale richieste, sotto l'aspetto della legittimazione soggettiva, per l'ammissione nell'elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio — vale a dire, per il patrocinio a spese dello Stato —; i requisiti soggettivi richiesti nel testo del Senato appaiono meno severi. La Camera dei deputati aveva, infatti, statuito che, per gli avvocati che volessero esercitare la cosiddetta difesa d'ufficio, dovesse ricorrere l'assenza assoluta di sanzioni disciplinari; il Senato ha corretto tale disciplina, sicuramente molto incisiva e severa, limitando tempo-

ralmente l'assenza di sanzioni disciplinari al quinquennio precedente la domanda.

Con riferimento al terzo comma dell'articolo in esame, la modifica del Senato ancora una volta rende meno severa la disciplina approvata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati; quest'ultimo ramo del Parlamento aveva, infatti, approvato una disposizione secondo la quale, nel momento in cui fosse stato raggiunto da una qualsiasi sanzione disciplinare, l'avvocato sarebbe stato cancellato di diritto dall'elenco dei legali ai quali potersi rivolgere con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Detta misura è stata modificata nel corso dell'esame condotto al Senato sicché, nel nuovo testo, la sanzione disciplinare, per produrre l'effetto ostativo poc'anzi descritto, deve almeno essere superiore all'avvertimento.

Per il resto, si tratta di modifiche formali e, pertanto, anche riguardo all'articolo 2 ora in discussione annuncio il voto favorevole del mio gruppo di appartenenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita voterà a favore dell'articolo 2, come peraltro già annunciato nel corso della discussione sulle linee generali; aggiungo, anzi, che si esprimerà a favore anche nella votazione finale del provvedimento. Ricordo brevemente che si tratta di una progetto di legge che reca misure di razionalizzazione del gratuito patrocinio; quindi, si discute una normativa attuativa del principio di cui all'articolo 24 della Costituzione che, appunto, per i meno abbienti, garantisce il gratuito patrocinio.

Le modifiche più rilevanti apportate dal Senato hanno investito l'articolo 2 e operano su tre versanti.

Con riferimento ai requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei patrocinanti a spese dello Stato si prevede, anzitutto, una migliore articolazione e distinzione dei profili professionali: non più, quindi, la

possibilità di rivolgersi, per ottenere il gratuito patrocinio, ad un qualunque difensore, sibbene, la facoltà, attribuita al consiglio dell'ordine, di distinguere e di specificare le esperienze professionali e le competenze dei diversi patrocinatori in relazione, appunto, al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, nonché agli affari di volontaria giurisdizione (si pensi solamente a tutte le questioni relative al diritto familiare, alle separazioni, e via dicendo). Correzioni e precisazioni assolutamente utili in quanto premiano le competenze professionali e la possibilità del cittadino di avvalersi di un'effettiva e qualificata difesa attraverso il patrocinio a spese dello Stato.

La seconda modifica riguarda le esclusioni dall'elenco: nella normativa in vigore, recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si stabilisce siano cancellati dall'albo degli avvocati cosiddetti d'ufficio quanti abbiano subito l'irrogazione di sanzioni disciplinari; previsione alquanto apodittica e troppo generale e generica. Si precisa ora, invece, che l'assenza di sanzioni si riferisce a quelle soltanto che siano superiori all'avvertimento e che, altresì, siano state irrogate « nei cinque anni precedenti la domanda ».

Ancora più rilevante è, a mio avviso, la terza modifica introdotta dal Senato, recata dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame, la quale consente l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato degli iscritti all'albo degli avvocati da almeno due anni, anziché da cinque, come è attualmente previsto.

Ciò non solo va incontro alle esigenze più volte manifestate dall'Associazione dei giovani avvocati, ad esempio, ma, più in generale, garantisce anche agli avvocati più giovani l'opportunità di esercitare il cosiddetto patrocinio gratuito. Si tratta, in sostanza, di un perfezionamento utile e condivisibile della normativa vigente, e pertanto preannuncio che lo sosterremo con il nostro voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 313
Maggioranza 157
Hanno votato sì ... 313).*

Prendo atto che i deputati Perrotta e Santori non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 3017-B)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale è riferito l'emendamento 3.1, che riproduce il parere espresso dalla Commissione bilancio ed è volto a sopprimere il medesimo articolo 3 *(vedi l'allegato A – A.C. 3017-B sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento 3.1, da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tale emendamento. Le ragioni a fondamento di tale contrarietà traggono origine dalla stessa legge di istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La legge n. 217 del 1990, infatti, all'articolo 12, prevedeva pacificamente che la liquidazione dei compensi al difensore fosse effettuata al termine di ciascuna fase o ciascun grado del procedimento. Quando, nel 2002, questo stesso Parlamento conferì al Governo la delega per l'adozione del testo unico in tale materia, spezzò il citato articolo 12 in due parti: da una parte, l'articolo 82, disciplinante l'onorario e le spese del difensore, e, dall'altra, l'articolo 83, recante norme sul-

l'onorario e sulle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.

Vorrei evidenziare, per quanto riguarda l'onorario e le spese del difensore, che nel novellato articolo 82 (si ricordi che si trattava solamente di un testo unico compilativo), non si prevedeva che le liquidazioni degli onorari del difensore avvenissero per fase o per grado; pertanto, oggi si potrebbe addirittura ritenere che sussisterebbe la possibilità di ottenere la liquidazione per ogni singolo atto.

Così non è, all'evidenza, e l'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nel testo novellato dall'articolo 3 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, specifica con grande chiarezza che sussiste per il difensore la possibilità di richiedere la liquidazione degli onorari fase per fase o grado per grado.

Non vi è, pertanto, alcun aggravio di spesa e non sorge alcun problema concernente il bilancio dello Stato, così come, del resto, aveva ben attestato il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, senatore Vegas, di fronte alla V Commissione del Senato della Repubblica. Sono queste le ragioni per cui ribadisco, pertanto, il parere contrario della Commissione di merito.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore e rappresenta altresì che anche l'ufficio bilancio del Ministero della giustizia ha espresso il proprio parere negli stessi termini rappresentati dall'onorevole Ghedini, concludendo che nessun esborso ulteriore da parte dello Stato può intervenire a cagione di tale innovazione legislativa.

Il parere del Governo, pertanto, è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 3 non determina nuove spese: lo abbiamo chiarito in più occasioni — anche con un certo scrupolo — in Commissione giustizia, nel Comitato dei nove e nelle interlocuzioni con la Commissione bilancio. Credo che il parere appena espresso dal Governo lo confermi ulteriormente. L'articolo 3 non determina, dunque, aggravii di spese, per le ragioni testé ricordate dal collega Ghedini, essendo diversa la procedura di liquidazione per fasi, che non incide in alcun modo sugli importi complessivi.

Anche il secondo comma dell'articolo 3, per il vero, per quanto riguarda la facoltà di nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto della Corte di appello, è accompagnato dall'espressa previsione che, in tal caso, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. Si può anche riflettere maggiormente sull'opportunità di tale previsione, che tende ad allargare il novero delle scelte possibili, con la nomina di un difensore anche al di fuori del distretto di Corte di appello. In tal caso, potrebbe anche verificarsi un'indisponibilità da parte del difensore, che dovrebbe supportare, a proprie spese, gli oneri delle trasferte, le indennità e le spese aggiuntive, con ciò forse ponendosi in contrasto anche con il dovere di esercitare il gratuito patrocinio.

Riteniamo, tuttavia, che nel complesso la norma privilegi la migliore attuazione e l'effettività del gratuito patrocinio, nell'ottica della difesa dei meno abbienti, così come previsto dal precetto costituzionale. In tal senso, preannunciamo il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sul mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente anche il mio gruppo voterà a favore del mantenimento dell'articolo 3 e, di conseguenza, per la bocciatura dell'emen-

damento 3.1 che, ai sensi del regolamento della Camera, è stato sottoposto alla nostra attenzione.

Tale emendamento, che deriva dal lavoro della Commissione bilancio, presuppone, infatti, un'interpretazione della disciplina esistente e di quella integrata e modificata dal testo licenziato dal Senato assolutamente irragionevole. Tale interpretazione ipotizza, infatti, il principio che, nell'ipotesi di patrocinio legale a spese dello Stato, il difensore debba essere soddisfatto circa il suo onorario soltanto alla conclusione del processo, e non già — come sempre accaduto, e come ancora oggi accade — con l'esaurimento della fase processuale nell'ambito del quale ha esercitato il proprio ministero.

Peraltro — ci si potrebbe obiettare —, se la prassi e l'applicazione della norma sono, e sono sempre state, in tale direzione, perché mai il Senato ha inteso intervenire, modificando il testo del provvedimento sottoposto alla sua attenzione? La risposta è stata opportunamente data dal relatore, onorevole Ghedini, il quale ha fatto presente che l'assenza dell'inciso « al difensore » nell'ambito dell'articolo 83 del testo unico che stiamo esaminando potrebbe condurre ad un'interpretazione in forza della quale non già alla conclusione della fase è differito il pagamento degli onorari ed il versamento di quanto dovuto al difensore che rende il patrocinio a spese dello Stato, bensì alla conclusione di ogni singolo atto. Va detto che anche un'interpretazione di tal genere avrebbe toni di irragionevolezza.

Ciò nondimeno, si interviene per emendare un errore che, comunque, era stato commesso nel momento in cui il testo unico fu esaminato dalle Camere; e questa è la sede opportuna per intervenire e per riscrivere la norma nel modo più corretto, semplice e chiaro.

Non v'è dubbio che tale norma fosse necessaria e che, allora, vi fu una clamorosa omissione; omissione, peraltro, del tutto giustificata nel momento in cui si redige una normativa complessa come un testo unico, che istituzionalmente, per quanto riguarda le regole di predisposi-

zione delle norme, è lo strumento attraverso il quale vengono riassunte in un unico testo una serie di disposizioni che in precedenza conoscevano la loro vigenza in una serie di fonti normative molto distinte tra di loro.

Ebbene, nel momento in cui il Governo ha riscritto il testo unico e le Camere lo hanno approvato, vi è stata inserita una norma, contenuta in una legge ordinaria del 1990, che non aveva mai posto problemi di interpretazione, omettendo una parola importante, non foss'altro che per la rilevanza che il ministero del difensore assume nel nostro processo. L'articolo 3 inserito dal Senato corregge questo errore; e, trattandosi di un errore materiale, è evidente che dalla sua correzione non si può rinvenire un onere per il bilancio dello Stato.

Per tale ragione, abbiamo diffusamente motivato il nostro voto: voteremo a favore del mantenimento dell'articolo 3 e, quindi, affinché sia respinto l'emendamento 3.1 della Commissione bilancio. Abbiamo tutti motivato diffusamente questo voto, proprio perché, nel momento in cui ci si contrappone ad un parere della Commissione bilancio, ci si trova comunque, sotto il profilo istituzionale, in una situazione delicata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi permetto di aggiungere qualche considerazione. Non vi è alcun rilievo critico al parere della Commissione bilancio, che, per la verità, è stata fuorviata da una fonte molto autorevole: la Ragioneria generale dello Stato.

È bene ricordare brevemente i fatti. L'onorevole Pecorella, a fronte dei dubbi e delle perplessità avanzate dalla Ragioneria generale dello Stato, sollecitò un rinvio e l'espressione di un parere da parte della Commissione bilancio. Prima ancora che quest'ultima si pronunciasse in senso negativo, egli inviò un'ampia nota esaustiva alla stessa Commissione (che, a sua volta,

inoltrò tale documento alla Ragioneria generale dello Stato), che dava ampia giustificazione di tale modificazione. La Ragioneria generale dello Stato, in data 15 febbraio 2005, così si esprimeva testualmente, inducendo in errore la Commissione bilancio: per quanto concerne l'articolo 3, si conferma l'avviso espresso con la precedente nota, posto che le deduzioni fornite non appaiono esaustive. Non si rinviene alcun tipo di motivazione e di contrasto rispetto alle puntuali osservazioni svolte e ciò suona anche offensivo nei confronti del presidente Pecorella e di tutta la Commissione giustizia, che aveva argomentato con la forza della legge e dei riferimenti legislativi.

Vorrei solamente ricordare un aspetto e concludo così il mio intervento. È chiaro che l'articolo 82 ha recepito in pieno la normativa di cui alla legge n. 217 del 30 luglio 1990. Onorevole Bonito, non si tratta di una prassi, bensì di una previsione legislativa vera e propria: la liquidazione avviene fase per fase, se è vero che all'articolo 12, comma 2, della richiamata legge si afferma testualmente che la liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico dell'autorità giudiziaria che ha proceduto.

Chiaramente, questa normativa è stata recepita pedissequamente dall'articolo 82. Quindi, a mio modo di vedere, non si capisce per quale motivo la Commissione bilancio, sulla scorta di una errata e superficiale indicazione della Ragioneria generale dello Stato, abbia espresso parere contrario.

Ma vi è di più, e con questo vorrei concludere: se, per avventura, dovessimo sopprimere l'articolo 3 e, quindi, vietare che vi sia una liquidazione fase per fase, voglio sfidare chiunque a pensare che un avvocato possa chiedere di essere inserito nell'elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio. Egli non lo farebbe mai, perché vedrebbe liquidate le sue spettanze a distanza di dieci anni. Veramente una superficialità e un'incompetenza che non

voglio assolutamente definire hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere un parere contrario.

Noi, pertanto, sosteniamo la posizione del relatore e riteniamo che, nel caso di specie, esistono tutti i presupposti per respingere questo emendamento.

ETTORE PERETTI, *Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri della V Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ETTORE PERETTI, *Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri della V Commissione*. Poiché ho presieduto la riunione del Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio, vorrei chiarire un punto.

La Commissione non è stata fuorviata dal Governo: la prassi costante è quella di interpellare il Governo e, in questo caso, la Ragioneria generale dello Stato. È stato svolto un lungo lavoro istruttorio da parte degli uffici della Ragioneria che, mentre ha superato l'obiezione sul comma 3 dell'articolo 1, ha mantenuto l'obiezione sull'articolo 3; di conseguenza, il competente Comitato istituito in seno alla V Commissione ha espresso un parere conforme a quanto è stato deliberato da un organo importante del Governo quale la Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, poiché è stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo 3, sarà posto in votazione il mantenimento di tale articolo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 363
Votanti 362

Astenuti 1
Maggioranza 182
Hanno votato sì 354
Hanno votato no .. 8).

La Commissione bilancio non ha avuto un grandissimo successo ...!

***(Dichiarazioni di voto finale
- A.C. 3017-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Esprimo poche parole, signor Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista su questo provvedimento, che ha la finalità, con limitate ma rilevanti modifiche alle norme relative al patrocinio dei non abbienti, di rendere effettiva e non solo formale la difesa dei soggetti più deboli, cioè di tutti coloro che non hanno la possibilità di retribuire un difensore di fiducia.

Credo che le modifiche approvate, per fortuna, con ampio consenso, addirittura all'unanimità, dalla Commissione, tese a far sì che il difensore possa essere iscritto all'albo degli avvocati che patrocinano a spese dello Stato, distinguendo tra quelli che hanno attitudini a livello di processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e negli affari di volontaria giurisdizione, nonché a prevedere la possibilità di nominare il sostituto del difensore e dell'investigatore, rendano più vicino il nostro ordinamento alla effettività e non solo alla virtualità del principio costituzionale per cui la difesa è un diritto inviolabile per ogni cittadino.

Quindi, il voto favorevole di Rifondazione comunista è convinto, anche se auspichiamo che più avanti si possa andare oltre, rendendo possibile ad un maggior numero di cittadini che oggi non possono permettersi un difensore di fiducia di accedere a questo importante istituto, che